



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
- div. VII -**

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 24 gennaio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **JTB ITALY SRL**, al fine di accedere al trattamento di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92**.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Raimondo Balboni e Gianluca Bernini, assistiti dal consulente legale Alessio Costantini e dal consulente del lavoro Carlo Rabbia;
- per la FILCAMS CIGL Naz.le, Lucia Anile e Paolo Mariani per la RSA;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la UILTuCS UIL Naz.le, formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

1. con nota trasmessa in data 19.12.12 (prot. 27854 del 19.12.12) la Società in oggetto - facente parte del Gruppo giapponese JTB e svolgente attività di intermediazione ed organizzazione di viaggi e soggiorni - ha inoltrato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe e, pertanto, con nota del 22.01.13 (prot. 1763) il Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
2. nel corso del presente incontro la Società ha illustrato le azioni poste in essere sulla base del piano di risanamento economico già avviato nel 2012, che hanno consentito una riduzione delle perdite di esercizio attraverso l'adozione di misure di contrazione dei costi di gestione e di incremento e diversificazione dell'attività aziendale. A fronte di ciò la Società, con l'obiettivo di conseguire nel corrente anno il raggiungimento del pareggio di bilancio, dando completa attuazione al citato piano, esprime la necessità di ricorrere ad un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale, di cui le OO.SS. condividono la opportunità.

VISTO

che la Società ha fruito del trattamento di Cigs per crisi aziendale, per la durata complessiva di 12 mesi a decorrere dal 01.01.12 e sino al 31.12.12, in virtù di accordo ministeriale del 15.12.11, successivamente modificato con verbale del 19.03.12;

CONSIDERATO

l'art. 1, co. 5 legge 223/91 il quale dispone che la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi e che una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sottoscritta in data 22.11.2012.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà - al competente Ufficio della Direzione generale delle Politiche attive e passive del lavoro - istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** - ai sensi della normativa suindicata - per un periodo di 4 mesi, a decorrere dal 01.01.2013 e sino al 30.04.13, con riguardo a n. 13 lavoratori, di cui n.5 della sede di Roma e n. 8 della sede di Milano.
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cig con riduzione media - nel periodo di riferimento - dell'orario di lavoro del 35% e con punte massime del 50%. Troverà equa applicazione il criterio della rotazione a fronte della fungibilità delle mansioni svolte e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive aziendali.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

